



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 19002

Torino, 23 aprile 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 20.4.2019 a Dolcedo tra Imperiese e Pro Spigno (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore RIVETTI Francesco (Pro Spigno) è stato ammonito per proteste avverso decisione dell'Arbitro;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore RIVETTI Francesco (Pro Spigno) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Rilevato in fatto che i sostenitori della soc. Imperiese hanno rivolto agli Arbitri espressioni ingiuriose ed offensive, minacciando in particolare il Giudice di linea;
- Considerato in diritto che la condotta dei sostenitori della soc. Imperiese – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima ex art. 3 comma 2 lett. b del Reg. Fed. Di Giustizia - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore RIVETTI Francesco (Pro Spigno) la sanzione pecuniaria di Euro 100;
infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 200.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino